

**SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2010

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito, per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'interno Davico e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati nuovi emendamenti, pubblicati in allegato. Inoltre, comunica che il senatore De Luca ha dichiarato di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti e subemendamenti già presentati da senatori del gruppo PD.

La Commissione prende atto e il PRESIDENTE annuncia che - come convenuto di comune accordo, su proposta della senatrice INCOSTANTE (PD), in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari - il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti è fissato alle ore 18 di martedì 9 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2180

Art. 1

1.1000

BOSCETTO, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, FAZZONE, LAURO, MALAN, PASTORE, SALTAMARTINI, SARO, SARRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, sono sospesi secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.

2. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato e il processo è sospeso. Quando l'azione penale è già stata esercitata, il giudice sospende il processo e ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi all'avviso, l'imputato può comunicare all'autorità giudiziaria la sua rinuncia alla sospensione del processo.

3. La sospensione dei processi ai sensi della presente legge ha effetto per l'intera durata della carica e non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili. Si

applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, il giudice fissa l'udienza di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore.

5. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3 e sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.100/15 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione del processo per il quale è esercitata l'azione penale di cui al comma 1 non è reiterabile».

1.100/1000

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

All'emendamento 1.100, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sospensione non impedisce al giudice il compimento degli atti urgenti e, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.

Consequentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. Le prove dichiarative acquisite anteriormente alla sospensione del processo disposta ai sensi della presente legge possono essere in ogni caso utilizzate per la decisione mediante lettura dei relativi verbali ai sensi dell'articolo 511 comma 1 del codice di procedura penale e il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o alcuna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

6. Se nel processo sono imputate persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice, disposta in ogni caso la separazione delle posizioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone la sospensione. Il processo prosegue nei confronti degli altri imputati».

1.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione di cui al comma 2. In tale caso, l'autorità giudiziaria, quando procede nei confronti del Presidente della Repubblica, trasmette immediatamente gli atti al Presidente della Camera dei deputati che convoca il Parlamento in seduta comune ovvero, quando procede nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica.

2. Entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti, il Parlamento in seduta comune, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel comma 1, deliberano sulla sospensione del processo per l'intera durata della carica.

3. Il processo è comunque sospeso dall'avviso all'imputato fino alla deliberazione parlamentare.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale. Qualora, a seguito della sospensione del processo, venga esercitata l'azione civile in relazione ai medesimi fatti, i termini per comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo a tale azione civile.»

1.1020

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

1.1001

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al di fuori dei» inserire le seguenti: «processi per reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale e salvi i».

1.1002

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «ed eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.1003

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche in relazione a fatti antecedenti all'assunzione della carica,».

1.1004

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, del codice di procedura penale.».

1.1005

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel corso dei quali il procedimento è sospeso,».

1.1006

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «in seduta comune» inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi,».

1.1007

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia».

1.1008

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non può essere disposta la sospensione nei confronti di imputato che, ricoprendo altra carica, abbia già usufruito di una precedente sospensione del processo per il quale è esercitata l'azione penale di cui alla presente legge».

1.1009

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione opera esclusivamente qualora l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica o della funzione».

1.1010

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se alla sospensione si oppongono motivatamente altre parti processuali, la sospensione non opera».

1.1011

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se alla sospensione si oppongono motivatamente altre parti processuali la richiesta deve essere corredata dall'eventuale opposizione, in modo che il Parlamento in seduta Comune ne

tenga conto ai fini della deliberazione. L'imputato può comunque rinunciare alla sospensione con atto non revocabile, prima della deliberazione. In tal caso il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata non oltre trenta giorni.»

1.1012

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.»

1.1021

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione,».

1.17 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dei ministri».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale, anche per reati extrafunzionali ed anche per fatti antecedenti alla assunzione della carica, nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri».

1.20 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51 e 407, comma 2, del codice di procedura penale.».

1.27 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, nonché al numero delle persone offese. La sospensione non opera se ad essa si oppongono motivatamente altre parti processuali. In ogni caso, non si procede a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale.».

1.1022

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, DE LUCA

Al comma 2, dopo le parole: «possono disporre la sospensione del processo» aggiungere, in fine, le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dai commi 3, 4, e 5 del presente articolo, il processo riprende il suo corso dal giorno in cui la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica abbiano respinto la proposta di sospensione o siano trascorsi novanta giorni dalla comunicazione senza che la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica si siano pronunciati sulla sospensione».

Consequentemente:

al comma 2, dopo le parole: «per la durata della carica o della funzione» aggiungere, in fine, le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 1, il processo riprende il suo corso dal giorno in cui la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica abbiano respinto la proposta di sospensione o siano trascorsi novanta giorni dalla comunicazione senza che la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica si siano pronunciati sulla sospensione».

1.1023

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione senza che sia stata disposta dalla Camera competente la sospensione del processo, il processo riprende, fatta comunque salva la possibilità della successiva delibera di sospensione da parte della Camera competente.».

1.29 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si può procedere a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale e per procedimenti da celebrare con

giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato. La sospensione di cui alla presente legge si applica esclusivamente alle cariche o alle funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.».

1.1024

D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La sospensione opera per l'intera durata della funzione e non è reiterabile in alcun caso, ivi compresi i casi di nuova nomina alla funzione nel corso della stessa legislatura e di nomina nel corso di legislature successive. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.».

1.41 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si applica l'articolo 159 del codice penale. Alla scadenza della sospensione il processo riprende entro quindici giorni. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione.».

1.44 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospensione non si applica ai processi per delitti di cui ai Titoli II, III, XII e XIII del Libro II del codice penale.».

1.45 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «l'intera» con le seguenti: «la sola» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è reiterabile.».

1.1013

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La sospensione del processo per il quale è esercitata l'azione penale di cui al comma 1 non è reiterabile.».

1.46 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

«Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all'articolo 12, comma 1 della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVIII Legislatura.».

1.1014

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Non si applica la sospensione nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVIII Legislatura.».

1.1015

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non può essere disposta la sospensione nei confronti dell'imputato che, ricoprendo altra carica, abbia già usufruito, per il medesimo processo, di una precedente sospensione ai sensi della presente legge.».

1.1025

D'ALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile in alcun caso. In particolare, la sospensione non può comunque essere disposta nei confronti dello stesso soggetto che ne ha già fruito, nel corso della medesima o di precedente legislatura, in caso di successiva elezione o nomina nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni indicate ai commi che precedono».

1.49 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1.».

1.1016

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione.».

1.1017

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

*Al comma 4, dopo la parola: «giudice» inserire le seguenti: «il compimento degli atti urgenti e».**Consequentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«6. Le prove dichiarative acquisite anteriormente alla sospensione del processo disposta ai sensi della presente legge possono essere in ogni caso utilizzate per la decisione mediante lettura dei relativi verbali ai sensi dell'articolo 511 comma 1 del codice di procedura penale e il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o alcuna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

7. Se nel processo sono imputate persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice, disposta in ogni caso la separazione delle posizioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone la sospensione. Il processo prosegue nei confronti degli altri imputati».

1.51 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione sono acquisite al fascicolo di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, senza necessità di procedere alla rinnovazione, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante a seguito della sospensione. Qualora l'imputato costituitosi parte civile nel processo penale esercita l'azione privata in sede propria, le prove assunte in contraddittorio nel processo sospeso sono utilizzabili anche in sede civile».

1.53 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La sospensione non opera per le cariche assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere disposta la sospensione nei processi per reati aggravati ai sensi dell'articolo 61, numeri 9) e 11) del codice penale.».

1.1018

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, tutti gli atti compiuti, i documenti acquisiti e le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono utilizzabili anche in sede civile».

1.1019

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La sospensione di cui alla presente legge non ha effetto sulle statuizioni civili di cui all'articolo 538, 539, 540 e 541 del codice di procedura penale.

1.54 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La sospensione di cui alla presente legge non si applica ai processi penali relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai delitti contro l'ordine pubblico.

5-ter. Il processo non è altresì sospeso qualora per il coimputato dipendente della pubblica amministrazione ricorrano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 marzo 2001 n. 97 e non si possa procedere alla separazione ai sensi dell'articolo 18 del codice di procedura penale».

1.1026

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni momento rinunciare alla sospensione, anche prima che sia dichiarata, con espressa dichiarazione resa per iscritto al competente Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. In tal caso, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato trasmettono senza ritardo tale dichiarazione all'autorità giudiziaria procedente e revocano la convocazione dell'Assemblea che non abbia ancora deliberato sulla sospensione.».

1.0.1000

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La sospensione di cui alla presente legge non è reiterabile e non si applica nel caso di successiva investitura, anche nel corso della medesima legislatura, nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni».

1.0.1 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

La sospensione di cui alla presente legge opera esclusivamente per le cariche o le funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Non si applica in ogni caso ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato».

Art. 2

2.1000

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. La sospensione si applica esclusivamente ai processi per reati contravvenzionali.

2. La sospensione non si applica ai processi per reati per cui è prevista l'oblazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.3 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore».

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

2.100/1000

SAIA, PISTORIO, VIESPOLI

All'emendamento 2.100, comma 2, dopo la parola: «giudice» aggiungere le seguenti: «il compimento degli atti urgenti e».

Consequentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Le prove dichiarative acquisite anteriormente alla sospensione del processo disposta ai sensi della presente legge possono essere in ogni caso utilizzate per la decisione mediante lettura

dei relativi verbali ai sensi dell'articolo 511 comma 1 del codice di procedura penale e il nuovo esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o alcuna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

5. Se nel processo sono imputate persone diverse da quelle indicate nei commi precedenti, il giudice, disposta in ogni caso la separazione delle posizioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, dispone la sospensione. Il processo prosegue nei confronti degli altri imputati.

6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale».

2.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Quando la carica di Presidente della Repubblica o di Presidente del Consiglio dei ministri è assunta dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice sospende il processo e ne dà immediata comunicazione all'imputato che, entro i dieci giorni successivi, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.

2. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.

3. Quando il processo è sospeso non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.»

2.1001

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La sospensione di cui alla presente legge costituzionale non si applica ai processi per delitti di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale».

2.1002

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «, limitatamente ai fatti commessi successivamente all'assunzione della carica o della funzione».

2.1003

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «in corso», inserire le seguenti: «per reati colposi».

2.1004

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

2.12 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.»

2.1005

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alla competente Camera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1. In tal caso, il giudice dà la comunicazione prevista dall'articolo 1 immediatamente, trasmettendo gli atti del relativo procedimento. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il processo è sospeso, la Camera dei deputati ovvero il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide se disporre la sospensione del processo per la durata della funzione. Decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione senza che sia stata disposta la

sospensione del processo, il processo riprende, fatta comunque salva la possibilità della successiva delibera di sospensione da parte della Camera competente.».

2.1006

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, qualora nessuna delle altre parti vi si opponga,».

2.1007

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo la parola: «decidono», inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti,».

2.1008

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si applica l'articolo 159 del codice penale. Alla scadenza della sospensione il processo riprende entro trenta giorni. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione».

2.1009

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione.».

2.1010

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, tutti gli atti compiuti, i documenti acquisiti e le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono utilizzabili anche nella sede propria.».

2.0.1000

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non si può procedere alla sospensione del processo per le cariche di cui all'articolo 1».

Art. 3

3.2 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. La presente legge costituzionale si applica a far data dalla XVIII legislatura».

3.1000

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della» con le seguenti: «dopo due anni dalla».

Titolo

Tit.2 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale, anche per reati extrafunzionali ed anche per fatti antecedenti alla assunzione della carica, nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri».

Tit.1000

D'ALIA

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri».